

[REDACTED] R.G. notizie di reato

[REDACTED] Reg. Sent.  
Data del deposito

[REDACTED] R.G. Tribunale

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.  
N. campione penale  
Redatta scheda il

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

### SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. [REDACTED], alla pubblica udienza del 05.03.03, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento a carico di:

[REDACTED] nata a [REDACTED], con domicilio eletto c/o avv. [REDACTED] del Foro di Trieste.

Libera - contumace

### I M P U T A T A

Dei reati p. e p. dagli artt.:

- a) 110, 112 n.4, 81, 56, 624-bis c.p. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con il minore non imputabile [REDACTED], compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni contenuti nelle abitazioni di [REDACTED] e di [REDACTED] forzando con dei cacciavite la porta d'ingresso di detti immobili, entrando all'interno degli stessi e rovistando tra le cose che lì si trovavano non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (l'assenza di beni di valore comodamente asportabili e/o comunque di loro interesse).  
Con l'aggravante di aver determinato al reato o comunque di essersi avvalsa nella commissione del delitto di un minore di anni 18.  
In Trieste il 15.08.01.
- b) 110, 112 n. 4, 81, 61 n.2 c.p., 4 L.110/75 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con il minore non imputabile Jankovic Marco, portato fuori

IMPUTATA

dei reati p. e p. dagli artt.:

A. 110, 112 n. 4, 81, 56, 624-bis c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con il minore non imputabile [redacted], compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni contenuti nelle abitazioni di [redacted] e di [redacted] forzando con dei cacciavite le porte di ingresso di detti immobili, entrando all'interno degli stessi e rovistando tra le cose che lì si trovavano, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (l'assenza di beni di valore comodamente asportabili e/o comunque di loro interesse).

Con l'aggravante di aver determinato al reato o comunque di essersi avvalsa nella commissione del delitto di un minore di anni 18.

In Trieste il 15.8.01

B. 110, 112 n. 4, 81, 61 n. 2 c.p., 4 L. 110/75 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con il minore non imputabile [redacted], portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo ed al fine di commettere i delitti di furto con effrazione di cui al precedente capo due cacciaviti lunghi rispettivamente 20 e 25 cm.

Con l'aggravante di aver determinato al reato un minore di anni 18.

In Trieste il 15.8.01

della propria abitazione senza giustificato motivo ed al fine di commettere i delitti di furto con effrazione di cui al precedente capo due cacciaviti lunghi rispettivamente 20 e 25 cm. Con l'aggravante di aver determinato al reato un minore di anni 18.  
In Trieste il 15.08.01.

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Pubblico Ministero: concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il tentativo a euro 100 di multa per il capo a); e per il capo b): pena aumentata per la continuazione ad euro 200 di multa.  
Difesa: minimo della pena per il capo sub b); assoluzione per il capo sub a), in subordine minimo della pena.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Tratta a giudizio per rispondere del reato a lei ascritto [redacted] non si presentava al dibattimento; nella regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio e in assenza di legittimo impedimento dedotto veniva dichiarata contumace.

Espletate le formalità di apertura del dibattimento e data lettura del capo d'imputazione ad esso si riportava il Pubblico Ministero, chiedendo l'acquisizione in atti e dei documenti e l'ammissione dei testi di cui alla propria lista, per il cui adempimento instava la difesa.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, assunte le prove richieste, le parti sostenevano come in epigrafe.

Dai verbali di sequestro e di arresto in atti, dalle denunce delle due parti offese e dalle precise dichiarazioni del Mar. dei C.C. [redacted], si evince che il giorno 12/01/2001 l'odierna imputata e l'infraquattordicenne [redacted] (v. certificato medico dell'ospedale Burlo Garofolo) vennero sorpresi da una pattuglia dei carabinieri, subito dopo aver forzato le porte d'ingresso ed essere entrati nelle abitazioni di [redacted] e di [redacted] in via [redacted] a Trieste.

Indosso al minorenne vennero trovati due cacciaviti, le cui dimensioni corrispondevano con i segni di effrazione riscontrati sulle porte degli appartamenti di cui [redacted].

L'accurata perquisizione personale effettuata sui due nomadi, nonché le perquisizioni eseguite nell'edificio e nel giardino circostante non consentirono di rinvenire alcuna refurtiva, nonostante [redacted] lamentasse la sparizione di una banconota da 1000 marchi tedeschi.

Le due abitazioni erano state entrambe rovistate.

[redacted] va dunque ritenuta responsabile dei reati così come ascritti.

Possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle circostanze aggravanti, per meglio adeguare la pena all'effettivo disvalore del fatto, da

*Deioli*

ritenersi alla luce degli elementi di valutazione di cui all'art. 133 c.p., nonché in ragione dell'incensuratezza dell'imputata.

Tra i fatti contestati può ritenersi il vincolo della continuazione, stante l'unicità del disegno criminoso; ai fini del trattamento sanzionatorio violazione più grave può ritenersi quella *sub a*).

Si ritiene pertanto pena equa e congrua da irrogare nel caso di specie, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quella di mesi sette di reclusione e 400 euro di multa (p.b. per il reato più grave mesi sei di reclusione e 300 euro di multa + gg. 20 e 80 euro per la continuazione interna + gg. 10 e 20 euro per la continuazione col reato *sub b*).

Consegue altresì condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono le condizioni di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, autorizzando l'incensuratezza dell'imputata una favorevole prognosi di non reiterazione, in futuro, di comportamenti illeciti.

I cacciavite in sequestro vanno confiscati e distrutti; l'autovettura [redacted] in sequestro va invece restituita al legittimo proprietario [redacted].

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara

[redacted] colpevole dei reati ascritti, uniti nel vincolo della continuazione, e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la

condanna

alla pena di mesi sette di reclusione e 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Ordina

*Carroll*

la confisca e la distruzione dei cacciavite in sequestro, nonché la restituzione  
all'avente diritto dell'autovettura in sequestro.

Così deciso in Trieste il 5/3/2003.

Il Giudice

Dott. 



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Trieste, 11 MAR 2003  
IL CANCELLIERE



[redacted] R.G. notizie di reato

[redacted] R.G. Tribunale

[redacted] Reg. Sent.

Data del deposito

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. campione penale

Redatta scheda il

29 DIC 2006

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

### SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. ssa [redacted], alla pubblica udienza del 20.04.05, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento a carico di:

[redacted] nato a [redacted], e residente a [redacted] con domicilio eletto c/o avv. [redacted] del Foro di [redacted].

Libero - contumace

### I M P U T A T O

- a) del reato p. e p. dagli artt. 640 c.p. perché, nella sua qualità di datore di lavoro di [redacted] con artifici e raggiri, consistiti nell'aver assicurato il [redacted], contrariamente al vero, che se gli avesse consegnato 500 euro lo avrebbe messo in regola, asserendo che tale denaro sarebbe servito per i necessari versamenti, inducendo in errore il [redacted] che credette al [redacted] e quindi consegnò i 500 euro richiesti, procurava a sé medesimo un ingiusto profitto atteso che una volta ricevuto il denaro non provvide a versarlo ma lo trattenne consegnando al [redacted] una ricevuta di versamento postale ed una ricevuta di accettazione assicurata entrambe false, con correlativo danno per il [redacted]. In [redacted] nel settembre 2002. Querela del 6 novembre 2003. Consapevolezza della falsità della ricevuta di pagamento fine estate 2003.
- b) del reato p. e p. dagli artt. 477, 482 c.p. perché falsificava la ricevuta di versamento postale e la ricevuta di accettazione assicurata di cui al capo d'imputazione precedente, falsificazione consistita nell'aver formato le ricevute di cui sopra con timbri diversi da quelli in uso presso gli sportelli delle Poste Italiane S.p.A. e nell'aver indicato quale datore di lavoro tal [redacted], risultato essere inesistente. In [redacted] nell'autunno 2002.

## CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI

Pena base: unificati i reati nel vincolo della continuazione, e ritenuto più grave il capo a), mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, diminuita per le attenuanti generiche a mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed euro 250 di multa; diminuita per il rito a mesi 3 di reclusione ed euro 200 di multa, conversione della pena detentiva in quella della libertà controllata; con sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Nella fase preliminare all'apertura del dibattimento a seguito di costituzione di p.c ad opera della persona offesa dal reato, il P.M. ed il procuratore speciale dell'imputato concordemente formulavano ex artt. 444 e 555 c.p.p. istanza di applicazione della pena di tre mesi di reclusione e 200 euro di multa (così determinata: pena base per A mesi sei e 300 euro, ridotta per el attenuanti generiche a 4 e 200, aumentata per la continuazione a 4 e 15 gg e 250 euro; riduzione per il rito alla pena finale sopra indicata). Osserva questo Giudice come, non potendosi trarre dagli atti alcun elemento utile per provvedere in ordine alla fattispecie con sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come si desume dalla lettura della querela e degli esiti degli accertamenti di P.G., possa trovare accoglimento la richiesta ritualmente formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sulla quale si è formato il consenso delle parti, concordando il giudicante tanto in ordine alla qualificazione giuridica prospettata dal Pubblico Ministero, che alla concessione delle circostanze attenuanti generiche considerata l'incensuratezza del prevenuto. Deve inoltre ritenersi proporzionata alla gravità del fatto, ex art. 133 c.p., la pena la cui applicazione è stata richiesta dalle parti; la stessa risulta altresì congrua ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 c. III Cost..

Sussistono le condizioni per concedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente libertà

*S*

controllata ritenuta maggiormente idonea la reinserimento sociale dell'imputato.

Ai sensi dell'art. 445 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su cui ex art. 444 c.p.p. si è formato l'accordo delle parti non comporta condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono le condizioni di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, autorizzando l'incensuratezza dell'imputato una favorevole prognosi di non reiterazione, in futuro, di comportamenti illeciti.

Alla scelta del rito consegue ex lege il beneficio della non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, senza necessità, pertanto, di apposita statuizione giudiziale sul punto.

Va disposta a carico del prevenuto al condanna alla rifusione delle spese di costituzione di p.c. che tenuto conto della attività svolta e dell'importanza del caso pare equo liquidare come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste, visto l'art. 448 e segg. c.p.p in accoglimento della richiesta delle parti concesse le attenuanti generiche unificati i reati nel vincolo della continuazione

dispone

l'applicazione della pena di 3 mesi di reclusione e 200 euro di multa converte la pena detentiva in sei mesi di libertà controllata



ACCORDA

La sospensione condizionale della pena e la non  
menzione alle condizioni di legge.

CONDANNA

L'imputato alla rifusione delle spese di costituzione  
di p.c. che liquida in 500 euro oltre Iva e CPA

Motivazione riservata ex art. 544 co II c.p.p.

Così deciso in Trieste il 20.4.05.

Il giudice

Dott. 



IL CANCELLIERE

Trieste,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trieste, 28 APR. 2005

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C/1

